

STRUMENTO DI INTERVENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PRIVATE

**ATTO DELIBERATIVO DI COMPETENZA:
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 28.06.2001**

Art. 1

-Premessa-

L'attività commerciale dei generi di largo e generale consumo era disciplinata dalla Legge 426 del 11/06/1971, che affidava la programmazione dello sviluppo del settore distributivo agli enti locali e principalmente ai Comuni.

Con il varo del Decreto lgs.vo. n. 114 del 1998 viene definitivamente abbandonato il sistema di programmazione delle reti di vendita concepito dalla legge 426/71, sostituito da meccanismi che collocano all'interno degli ordinari strumenti di pianificazione del territorio la funzione di programmazione degli insediamenti commerciali.

La legge 426/71 ipotizzava meccanismi di coordinamento con gli strumenti di pianificazione urbanistica mediante una ulteriore forma di pianificazione – quella commerciale – senza garantirne l'effettività.

L'intento di riprodurre i metodi della pianificazione urbanistica nella programmazione del commercio avrebbero dovuto condurre ad un'applicazione correlata delle due discipline. All'uopo, gli strumenti urbanistici non si sono fatti carico di realizzare il previsto coordinamento. Tutto ciò ha contribuito a creare una sostanziale separazione delle due funzioni amministrative; e cioè quella inerente la disciplina del commercio e quella relativa all'assetto del territorio.

Nel corso degli anni, si è assistito ad una vera e propria proliferazione degli strumenti di programmazione delle attività commerciali, aggiungendosi al Piano di sviluppo e di adeguamento alla rete di vendita, di cui all'art. 11 della legge 426/71, il distinto Piano per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (legge 287/91), l'adeguamento del Piano Commerciale alla necessità di programmazione del commercio ambulante, appositi piani per la vendita di quotidiani e periodici, per i mercati all'ingrosso, per le farmacie, per le rivendite di carburanti, per i panifici, ecc...

Le difficoltà incontrate nella predisposizione dei molteplici piani e regolamenti commerciali, hanno spinto il legislatore ad abbandonare il modello programmatorio autonomo, difficilmente integrabile con la disciplina urbanistica, cercando di rinvenire soluzioni connotate da maggiore snellezza procedurale.

Funzionale a tale disegno, è stata considerata la liberalizzazione del sistema delle autorizzazioni commerciali previste per le strutture di piccole dimensioni ed i nuovi meccanismi autorizzatori delle strutture di medie dimensioni.

Al fine, tuttavia, di non creare un vuoto assoluto nella programmazione degli insediamenti commerciali, si è ritenuto opportuno ricondurre la stessa all'interno della pianificazione urbanistica con criteri diversi, e del tutto nuovi, rispetto a quelli previsti dalla disciplina pre-vigente (legge 426/71).

Art. 2

-FINALITA'-

Il D.lgs. N° 114/98 realizza nel settore del commercio, quattro obiettivi fondamentali:

- semplificazione burocratica, liberalizzazione delle attività, delegificazione e decentramento.

Sulla scorta dei richiamati principi, la nuova disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:

- la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- la tutela del consumatore, con particolare riferimento all'informazione (pubblicità dei prezzi), alla possibilità di approvvigionamento (orari), al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
- l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva;
- il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;
- la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, e montane.

Art. 3

- PRESUPPOSTI NORMATIVI-

Il presente strumento di intervento (in seguito indicato come "Piano") è redatto ai sensi e per le finalità del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e della legge Regionale Campania n. 1 del 7.01.2000.

Il presente Piano è altresì redatto sulla base della classificazione del Comune di Gragnano nella classe dimensionale n. 3 (Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti) e nell'Area Funzionale Sovracomunale n. 2 (Area Vesuviana e Agro Noverino Sarnese) ai sensi dell'art. 1 della legge Regionale Campania n. 1 del 7.01.2000, ed agli effetti di quanto previsto dalla medesima legge.

Art. 4

- DEFINIZIONI-

Ai fini del presente Piano ed ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114 e dell'art. 2 comma 2 della legge Regionale 7 gennaio 2000 n. 1, si recepiscono le seguenti definizioni:

- **COMMERCIO ALL'INGROSSO:** l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
- **COMMERCIO AL DETTAGLIO:** l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale.
- **SUPERFICIE DI VENDITA:** l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini – depositi locali di lavorazione, uffici e servizi.

- ESERCIZIO DI VICINATO: esercizio commerciale avente superficie di vendita non superiore a 250 mq.
- MEDIE STRUTTURE: esercizio commerciale avente superficie di vendita superiore ai limiti previsti per gli esercizi di vicinato (250 mq.) e fino a 2500 mq.
- GRANDI STRUTTURE: esercizio commerciale avente superficie di vendita superiore a 2500 mq.
- CENTRO COMMERCIALE: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizi gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma della superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Ai sensi dell'art. 2 della legge Regionale n. 1 del 7.01.2000, le strutture commerciali di media e grande dimensione vanno classificate come segue:
 - a) M1 A/M Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 mq. e 1500 mq.;
 - b) M1E Medie strutture inferiori, per prodotti extralimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 e 1500 mq.;
 - c) M2A/M Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari o misti, aventi superficie netta di vendita compresa tra i 1500 e i 2500 mq.;
 - d) M2E Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti extralimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra i 1500 e i 2500 mq.;
 - e) G1A/M Ipermercati, strutture di vendita fino a 5000 mq. per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
 - f) G1E Strutture di vendita fino a 15000 mq. per la vendita di soli prodotti non alimentari;
 - g) G2CQ Centri commerciale di quartiere, strutture commerciali di almeno 6 esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 4000 mq.;
 - h) G2CI Centri commerciali inferiori, strutture commerciali di almeno 8 esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 1500 mq.;
 - i) G2CS Centri commerciali superiori, strutture commerciali di almeno 12 esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra i 15000 e 25000 mq.;
 - j) GACP Centri commerciali, costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali;
 - k) SETTORI MERCEOLOGICI: l'attività commerciale risulta suddivisa in due soli settori merceologici:
 - alimentare;
 - non alimentare.

Fanno parte del settore alimentare tutti i prodotti riconosciuti come tali ai fini della alimentazione umana e animale domestica. Il settore non alimentare raggruppa pertanto tutti i prodotti che non si considerano commestibili per l'alimentazione umana e per gli animali domestici.

Art. 5

- ATTIVITA' FUORI DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO -

Mutuando gli art. 45 L. 426/71 e art. 61 D. M. 375/88, il legislatore ha introdotto nella normativa tutte quelle forme di commercio al minuto che devono ritenersi avulse dalla disciplina del commercio in quanto regolarmente da proprie norme:

- a) farmacie;
- b) tabaccherie e vendite di generi di monopolio;
- c) associazioni di prodotti ortofrutticoli;
- d) prodotti agricoli;
- e) benzinai per la vendita di carburante ed oli minerali;

- f) artigiani per i propri prodotti;
- g) pescatori e cacciatori;
- h) artisti per le proprie opere d'arte e dell'ingegno;
- i) vendite fallimentari o vendite nelle fiere e nelle mostre;
- j) enti pubblici;
- k) apertura sale cinematografiche.

Art. 6

- TERRITORIO DI APPLICAZIONE E VALIDITA' -

Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale ed entrano in vigore, trascorsi 90 giorni dalla ricezione alla Regione Campania della delibera consiliare di adozione dello strumento, alla data di pubblicazione sul B.U.R.C., del visto di conformità. Esse avranno validità sino alla data in cui sarà approvato un nuovo Regolamento, salvo eventuali modifiche che il Consiglio Comunale potrà apportare con le procedure di legge.

Art. 7

- ZONE -

Di particolare rilievo è la caratterizzazione normativa della suddivisione in zone, ed ove occorre, in sottozone territoriali omogenee che trova fondamento e condizionamento nelle prescrizioni di cui al D. M. n. 1444/68 e nelle relative disposizioni regionali disciplinanti l'individuazione dei caratteri, delle finalità e delle prescrizioni da attribuire a ciascuna zona.

Così il menzionato D. M. n. 1444/68 prevede la classificazione del territorio comunale in sei tipi di zone.

La ripartizione delle zone è quella riportata nella deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 30/04/1999, esecutiva nei modi di legge, con la quale è stata adottata anche la variante generale del P.R.G. di adeguamento al P.U.T. della Penisola Sorrentina Amalfitana L.R. 35/87:

- Zona A Area centro storico

In cui vanno ricomprese le parti del territorio interessato da agglomerati urbani che rivestono carattere storico-artistico e di particolare pregio ambientale o di porzione di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

- Zona B Area di completamento

Comprende le parti del territorio, totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona "A";

- Zona C Area di espansione

Nella quale sono incluse le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultano ineditati o nelle quali l'edificazione esistente sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria e la densità territoriale sia inferiore a 1,5 mc/mq;

- Zona D Area insediamenti produttivi

Riguarda le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali, artigianali, commerciali, etc.;

- Zona E Area agricola

(Area che a seguito dell'applicazione delle norme di cui al D.P.R. n. 447/98 possono subire variazioni di destinazione di zona compatibili con le attività commerciali) comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli;

- Zona F Area servizi

Comprende le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

La delimitazione delle zone è quella riportata nella cartografia di P.R.G. allegata.

Art. 8

**- SUPERFICIE DI VENDITA DEGLI ESERCIZI CHE TRATTANO
ESCLUSIVAMENTE MERCI INGOMBRANTI –**

Ai sensi dell'art. 2 della legge Regionale Campania n. 1 del 7.01.2000, la superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (come auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiali per l'edilizia) è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato pari a 250 mq., attribuendo la superficie eventualmente restante, nei limiti del presente articolo, a magazzino, deposito o superficie espositiva. Il Comune rilascia, per dette tipologie di esercizi, apposita autorizzazione nella quale è specificata la limitazione alla vendita dei prodotti indicati.

La superficie attribuita, ai sensi del presente articolo, a magazzino, deposito o superficie espositiva, non può eccedere i 1350 mq. Oltre tale limite, gli esercizi commerciali, di cui al presente articolo, sono considerati medie strutture di vendita.

Richieste di ampliamento merceologico o di superficie, oltre il limite indicato, vanno considerate come nuove aperture e trattate secondo le modalità connesse all'apertura di medie e grandi strutture di vendita.

Art. 9

- VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO NEGLI STESSI LOCALI –

Ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge Regionale Campania n. 1 del 7.01.2000, il divieto di effettuare la vendita all'ingrosso ed al dettaglio negli stessi locali, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 26 del Decreto legislativo 114/98, non si applica per la vendita, in maniera esclusiva o prevalente, dei seguenti prodotti:

- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'artigianato;
- materiale elettrico;
- colori o vernici, carte da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici a gas ed igienici;

- articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio;
- auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiale per l'edilizia;
- legnami.

Art. 10

- AREE A PARCHEGGIO -

Gli esercizi di vicinato possono essere attivati e trasferiti su tutto il territorio comunale senza alcun obbligo di disporre di aree di parcheggio.

In tutto il territorio comunale le medie o grandi strutture di vendita devono disporre di una dotazione di aree a parcheggio nella misura prevista dal presente regolamento ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 1/2000.

Superficie a parcheggio per 1 mq. di superficie di vendita:

M1 A/M – M1E	mq. 0,8
M2 A/M – M2E	mq. 1,5
G1 AM	mq. 2,5
G2 CQ – G2ACP	mq. 2

L'adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di ampliamento della superficie di vendita, non è invece richiesto per il trasferimento, per nuove aperture o per ampliamenti a seguito di concentrazioni o accorpamenti che non superino il limite di soglia delle strutture di tipologia M1.

Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica o ubicate in un raggio massimo di 200 metri. La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione. Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.

Art. 11

- DELIMITAZIONE DEL CENTRO STORICO -

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L. R. 07.01.2000 n. 01 il Centro Storico del Comune di Gragnano comprende la zona A del vigente P.R.G.

Nel centro storico non è consentito l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita. Per gli esercizi di vicinato da insediarsi nel centro storico viene fissato un limite massimo di superficie non superiore a 150 mq. L'apertura, il trasferimento da altra zona ed il subingresso in esercizi di vicinato esistenti nel centro storico è vincolato al rispetto delle caratteristiche dell'arredo esterno che dovranno conformarsi ai criteri minimali qui di seguito elencati:

- a) **vani d'accesso:** i vani d'accesso ai negozi devono essere conservati nelle dimensioni e nelle forme originarie e non potranno essere trattati con rivestimenti o colori estranei all'edificio ed al contesto urbano, o comunque in contrasto con quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente e dal regolamento dei criteri di intervento sull'ornato;
- b) **vetrine:** gli interventi di realizzazione e la trasformazione delle vetrine esterne dovranno essere eseguiti nel rispetto dell'art. 30 della L.R.C. n. 35/87, della normativa urbanistica

- vigente (art. 21 e segg. del regolamento edilizio, artt. 72 e 73 norme tecniche di attuazione al P.R.G.) e del regolamento dei criteri di intervento sull'ornato;
- c) **insegne:** le insegne potranno essere installate previa autorizzazione edilizia (art.30 R.E.) e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 21 e segg. del R.E. e dal regolamento dei criteri di intervento sull'ornato;
 - d) **tendaggi:** nelle facciate del nastro commerciale possono essere poste tende in modo da proteggere il prodotto esposto e limitare l'assolamento per i potenziali clienti. La forma e la disposizione dei tendaggi non devono ostacolare il transito dei pedoni e devono rispettare le disposizioni del Regolamento dei criteri d'intervento sull'ornato;
 - e) **illuminazione:** l'illuminazione delle vetrine e delle insegne dovrà rispettare il contesto, privilegiando quelle soluzioni che favoriscono una omogeneità della facciata.

Ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 07.01.2000 n 01, i locali ubicati al piano terra, con accesso diretto dalla strada, in edifici ubicati nelle strade del centro storico sono sempre destinabili ad attività commerciali, fermo restando i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza.

Art. 12

- ESERCIZI DI VICINATO -

Chiunque intende effettuare l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie fino ai limiti massimi di categoria di un esercizio di vicinato (max 250 mq.), è soggetto ad inviare apposita comunicazione da redigere sul modulo distribuito dal Comune.

Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune, l'interessato potrà effettuare (per silenzio – assenso) l'operazione indicata nella comunicazione stessa.

Nel caso in cui il Comune ritenga che la comunicazione non corrisponda ai requisiti soggettivi ed oggettivi indicati o richiesti, può nel termine di trenta giorni emanare un provvedimento inibitorio sorretto da una motivazione dettagliata. Entro lo stesso termine il Comune può anche invitare l'interessato a perfezionare la pratica.

La comunicazione deve essere sottoscritta da chi ha i requisiti morali e professionali.

L'ufficio rilascia contestualmente ricevuta (o invia ricevuta entro 3 giorni, se per posta) della comunicazione pervenuta.

Nella comunicazione, il soggetto interessato deve dichiarare oltre alle proprie generalità:

- a) di essere in possesso:
 - dei requisiti morali per le attività alimentari e non alimentari;
 - dei requisiti professionali per le sole attività alimentari.

- b) di aver rispettato:
 - i regolamenti locali di Polizia Urbana;
 - i regolamenti di Polizia Annonaria;
 - i regolamenti di Polizia Igienico – Sanitaria;
 - i regolamenti edilizi;
 - le norme urbanistiche,
 - le norme relative alla destinazione d'uso dei locali;
 - le norme relative alle caratteristiche dell'esercizio.

- c) le indicazioni che definiscono l'esercizio, quali:
 - il settore o i settori merceologici;
 - l'ubicazione dei locali;

- la superficie di vendita dell'esercizio.

Per le comunicazioni devono essere usati esclusivamente i modelli ministeriali (MOD.COM1) distribuiti dal Comune.

Alla comunicazione devono essere allegati:

- a) pianta in scala da 1: 100 dei locali dell'esercizio;
- b) idonea documentazione fotografica riportante le caratteristiche dell'arredo esterno (vani d'accesso – vetrine – insegne etc.) e limitatamente alle richiesta di apertura e trasferimento nel centro storico.

Art. 13

- MEDIE STRUTTURE DI VENDITA -

Chiunque intenda effettuare l'apertura, il trasferimento di sede o l'ampliamento della superficie fino ai limiti di categoria 8max 2500 mq.) di una media struttura di vendita, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune.

Nella domanda in carta bollata con firma non autenticata del titolare o nel caso di società del legale rappresentante o preposto, l'interessato deve dichiarare oltre alle proprie generalità:

- a) di essere in possesso:
 - dei requisiti morali per tutte le attività;
 - dei requisiti professionali per le attività alimentari.
- b) le caratteristiche dell'esercizio quali:
 - il settore o i settori merceologici;
 - l'ubicazione dei locali;
 - la superficie di vendita dell'esercizio.
- c) la disponibilità a reimpiegare personale delle precedenti attività, se la richiesta riguarda la concentrazione o l'accorpamento di preesistenti attività. Tale dichiarazione assumerà anche rilevanza in fatto di priorità per l'esame della domanda.

Per le domande effettuate degli esercenti di medie strutture di vendita devono essere usati esclusivamente i modelli ministeriali distribuiti dall'amministrazione comunale.

I predetti modelli per le strutture si suddividono in due tipi:

- 1) MOD.COM 2 da utilizzare per l'autorizzazione dell'apertura, trasferimento ed ampliamento della superficie di vendita;
- 2) MOD.COM 3 da utilizzare per la convenzione relativa al trasferimento della gestione, cessazione e riduzione di superficie.

Il Comune, sulla base delle disposizioni attuative regionali provvede al rilascio dell'autorizzazione non oltre i 90 giorni della presentazione della domanda o alla comunicazione del provvedimento di diniego entro lo stesso termine.

Nel caso in cui nel predetto termine di 90 giorni, il Comune non provveda al rilascio dell'autorizzazione o alla comunicazione di diniego l'autorizzazione si intende ugualmente rilasciata secondo il principio del silenzio – assenso.

Art. 14

- CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA -

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 1/2000:

- nei centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita;
- le strutture commerciali di media dimensione, con superficie maggiore di 1500 mq. devono assicurare almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1000 mq. di superficie di vendita, o frazione di essi superiore a 500 mq. Le strutture di media distribuzione possono essere realizzate solo su aree ricadenti in zone urbanistiche dichiarate espressamente compatibili con tale collocazione, ossia in possesso di adeguate infrastrutture, dimensionate in proporzione all'esercizio commerciale che si vuole localizzare. La localizzazione dovrà altresì essere compatibile con l'assetto della viabilità e con i flussi di traffico.

Art. 15

- GRANDI STRUTTURE DI VENDITA -

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita:

1. le domande di apertura delle grandi strutture di vendita vanno inoltrate al Comune corredate dalla documentazione necessaria per la valutazione, conformemente a quanto predisposto dalla Giunta Regionale con l'Allegato B.
2. copia della domanda va inviata contestualmente alla Giunta Regionale, Settore sviluppo e promozione delle Attività Commerciali.
3. il Comune, entro 30 giorni, dal ricevimento della domanda, provvede ad integrare la documentazione allegata alla domanda, mediante la compilazione dell'apposita modulistica fornita dalla Regione, e ad inviare copia dell'intera documentazione al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta Regionale.
4. il Comune, di intesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza dei servizi prevista dall'art. 9 del decreto legislativo 114/98, fissandone lo svolgimento non oltre i 60 giorni decorrenti dall'invio alla Regione della documentazione a corredo dell'istanza.
5. della data di indizione di detta Conferenza è resa, contestualmente, notizia ai Comuni con termini ed alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato affinché possano esercitare le facoltà di cui all'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 114/98.
6. decorsi 120 giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei servizi senza che ne sia stato comunicato l'esito, le domande si intendono accolte se contenenti tutte le indicazioni previste e siano state debitamente corredate dall'istante di tutti gli allegati di sua spettanza.
7. il rappresentante della Regione in seno alla Conferenza dei Servizi è un dirigente designato di volta in volta dall'Assessore competente al ramo.

Art. 16

- ORARI DI VENDITA -

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n° 114/98 e dei criteri emanati dal Comune sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti.

Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e nei casi stabiliti dal Comune, sentite le organizzazioni di cui al precedente comma, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Le disposizioni sugli orari non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

- rivendite di generi di monopolio;
- rivendite di giornali;
- gelaterie – rosticcerie e pasticcerie;
- sale cinematografiche;
- esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette e videocassette, opere d'arte, articoli di ricordo e artigianato locale. Le attività elencate devono essere esclusive o se miste avere carattere assolutamente prevalente. E' consentita la vendita domenicale e festiva di paste alimentari fresche, latticini freschi e pesce fresco per gli esercizi di tipologia esclusiva o comunque prevalente.

Art. 17

- CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE -

Ai fini del presente Piano si è proceduto ad effettuare l'anagrafe degli esercizi di vendita con differenziazione tra quelli esistenti sul territorio prima e dopo l'entrata in vigore del Decreto Bersani:

- Esercizi commerciali prima del Decreto Bersani:	382
- alimentari	147
- non alimentari	213
- misti	17
- medie strutture	5
- Esercizi commerciali dopo il Decreto Bersani:	440
- alimentari	147
- non alimentari	274
- misti	13
- medie strutture	6

Mentre per gli esercizi di vicinato (alimentari, non alimentari e misti) non esistono vincoli per nuove aperture, per le medie strutture, in considerazione che il centro abitato è racchiuso in circa 2500 mq. oltre ad includere le frazioni di Caprile, Aurano, Castello e San Nicola dei Miri, tutte difficilmente raggiungibili da mezzi di trasporto idonei per il carico e scarico delle merci in quanto servite da strade di difficile percorribilità, si ritiene che quelle già esistenti sul territorio soddisfino appieno il fabbisogno cittadino, anche in considerazione che esistono sul territorio n. 76 artigiani nel settore alimentare e n. 519 artigiani nel settore non alimentare, oltre al mercato cittadino.

Alla luce delle considerazioni su-esposte e dei criteri urbanistici dettati dalla L.R. n° 01/2000, si espongono in sintesi le seguenti considerazioni conclusive:

- a) esercizi di vicinato: sono consentite nuove aperture – trasferimenti ed ampliamenti su tutto il territorio comunale, con la sola limitazione di superficie fino a 150 mq. nelle zone ricadenti nel centro storico;
- b) medie strutture: nel periodo di validità del Piano non sono autorizzabili medie strutture di vendita. E' consentito l'insediamento di medie strutture di vendita solo a seguito di concentrazione di preesistenti esercizi di vicinato, da localizzare comunque solo in aree ricadenti in zona D;
- c) grandi strutture: nel Comune di Gragnano, per il periodo di validità del presente piano, non sono autorizzabili grandi strutture di vendita.

Art. 18

- NORME FINALI -

La validità delle autorizzazioni già rilasciate è confermata anche in deroga alle norme del presente piano.

Per quanto non previsto nel presente piano, si rimanda al D.Lgs. 114/98 ed alla legge n° 1/2000 della Regione Campania.